

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

Manuale di procedura penale

Milano, 2024, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

Addenda n. 3

(versione 6.02.2025; il presente testo contiene quanto è già stato esposto nei precedenti Addenda n. 1 e 2 e li sostituisce integralmente)

Indice – sommario

Segnaliamo per sintesi alcune tra le più rilevanti modifiche che sono state apportate al codice di procedura penale dal mese di giugno del 2024.

Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici».

Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, conv. in legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport».

Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, conv. in legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia».

Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio), recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare».

Decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, conv. in legge 14 novembre 2024, n. 166, contenente «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

Decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, conv. in legge 18 novembre 2024, n. 171, recante «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria».

Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, conv. in legge 23 gennaio 2025, n. 4, contenente «Misure urgenti in materia di giustizia».

D.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (...)».

Decreto del Ministero della Giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, contenente il «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico».

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2025
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Premessa

La legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. *legge Nordio*) è nota alle cronache per la discussa e conflittuale abrogazione del delitto di abuso di ufficio, cui si è accompagnata la rimodulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) da parte del medesimo provvedimento ⁽¹⁾. Al fine di garantire il rispetto della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale,” il c.d. decreto “Carcere sicuro” (d.l. 4 luglio 2024, n. 92) ha contestualmente introdotto il delitto di peculato per distrazione (art. 314-*bis* c.p.) evitando il verificarsi di vuoti di tutela che avrebbero impedito il perfezionamento della riforma ⁽²⁾.

Per quel che qui maggiormente interessa, la legge Nordio ha apportato alcuni correttivi di stampo marcatamente garantista intervenendo su una serie di snodi significativi del processo penale. Anzitutto, è stato introdotto il **contraddittorio anticipato** per l’applicazione delle misure cautelari, in ipotesi in cui sussista il pericolo di reiterazione di reati non particolarmente gravi ⁽³⁾; in secondo luogo, è stata prevista la competenza del **giudice per le indagini preliminari collegiale** per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, con una contestuale modifica delle norme di ordinamento giudiziario volta alla individuazione di un apposito collegio anche a livello tabellare ⁽⁴⁾; ancora, è stata potenziata la tutela della **riservatezza dei terzi estranei alle intercettazioni** ⁽⁵⁾.

Si individuano, inoltre, alcuni interventi puntuali: è stata precisata la funzione schiettamente difensiva dell’**informazione di garanzia**; è stato apportato un chiarimento in materia di **intercettazioni di conversazioni con i difensori**; sono stati introdotti **limiti all’appello del pubblico ministero** contro le sentenze di proscioglimento emesse dal tribunale in composizione monocratica per reati procedibili con citazione diretta; è stato abrogato il comma 1-*ter* dell’art. 581 sull’**inammissibilità delle impugnazioni** in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio.

¹ L’abrogazione è stata motivata dal rilievo della difficoltà che i procedimenti per tali reati pervenissero a conclusioni di merito in ragione della vaghezza precettiva della disposizione.

² Sul punto, G.L. GATTA, *Morte dell’abuso d’ufficio, recupero in zona Cesarini del “peculato per distrazione” e obblighi (non pienamente soddisfatti) di attuazione della Direttiva UE 2017/1371*, in *Sist. pen.*, 2024, n. 7; S. SEMINARA, *Sui possibili significati del nuovo art. 314-bis.*, *ibidem*.

³ Vi è chi ha sottolineato come le fattispecie in relazione alle quali opereranno le nuove garanzie tendano a coincidere con la criminalità dei c.d. colletti bianchi. Nel senso che per i reati finanziari e contro la pubblica amministrazione l’esigenza cautelare più spesso fatta valere è quella di prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie, G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, n. 3.

⁴ Con una apposita norma intertemporale (art. 9) la *legge Nordio* prevede che tutte le disposizioni relative alla competenza collegiale troveranno applicazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge stessa, al fine di permettere il reclutamento del necessario organico.

⁵ Sottolinea G. SPANGHER, *È stato definitivamente approvato il ddl Nordio*, in *Gius. penale*, 10 luglio 2024, che questi ultimi due innesti hanno dato voce ad aspettative del mondo dell’avvocatura. Una posizione critica è espressa da M. GIALUZ, *Le novità della “manovra Nordio” in materia processuale: quando l’ideologia rischia di provocare un’eterogenesi dei fini*, in *www.sistema penale.it*, 22 luglio 2024.

Siamo dinanzi a novità normative apprezzabili in ragione dell'intento di rafforzare garanzie, alle quali deve riconoscersi altresì alta caratura simbolica ⁽⁶⁾; tuttavia, ancora una volta la novella appare priva di un impianto sistematico unitario e robusto ⁽⁷⁾. In particolare, l'innovazione più emblematica, costituita dall'interrogatorio di garanzia anticipato in materia cautelare, da un lato, appare ridimensionata nella portata dirompente che avrebbe potuto caratterizzarla, in ragione del ridotto ambito applicativo dell'istituto; da un altro lato, potrebbe essere letta in chiave antigarantista come una spinta a rinunciare al diritto di non collaborare e al diritto al silenzio al fine di evitare l'applicazione della misura, anche in ragione della mancata previsione della presenza obbligatoria del difensore ⁽⁸⁾.

⁶ Si veda C. VALENTINI, *Com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire: note sparse sul futuribile interrogatorio ante cautela*, in *Arch. Pen.*, 12 settembre 2023, p. 3-4.

⁷ Nel senso che alla riforma possa attribuirsi una “finalità politica e culturale”, certamente non di sistema, G. SPANGHER, *È stato definitivamente approvato il ddl Nordio*, cit. Stigmatizza l'assenza di un disegno organico anche G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel D.D.L Nordio: una prima lettura*, cit.

⁸ Sul punto, G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel D.D.L Nordio: una prima lettura*, cit.; G. SPANGHER intervistato da M. Stella, *Nel ddl Nordio tanti correttivi dal senso più che garantista*, in *Il Dubbio*, 16 febbraio 2024.

A pag. 78 al termine della riga 2 inserire la seguente nota.

La futura riforma della giustizia penale minorile. Sulla disciplina degli organi della giustizia penale minorile è intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022, i cui effetti decorreranno dal 17 ottobre 2025 (così ha stabilito l'art. 12 del d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024). A partire da quella data il tribunale per i minorenni assumerà la nuova denominazione di «*tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*» (art. 34 d.lgs. n. 149 del 2022).

A pag. 119 prima della penultima riga inserire quanto segue.

Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti "distrettuali" (⁹), «informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» (art. 412, comma 2-ter aggiunto dal d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024).

A pag. 124 in fondo alla nota 105 inserire quanto segue.

Una ulteriore estensione della competenza del procuratore distrettuale antimafia è stata operata dall'art. 17, lett. a, legge n. 90 del 2024, contenente «disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici». Nell'art. 51, comma 3-*quinqies* c.p.p. è stato eliminato il riferimento al soppresso articolo 615-*quinqies* c.p. e sono state inserite tre nuove fattispecie delittuose:

1) la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 635-*quater*.1 c.p.;

2) il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, di cui all'art. 635-*quinqies* c.p.;

3) la comunicazione di dati, informazioni o elementi di fatto falsi tesa a ostacolare o condizionare la formazione e trasmissione dell'elenco di reti, sistemi informatici e informativi da parte degli operatori compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica, le procedure di affidamento delle forniture di strumenti destinati ai servizi e sistemi informatici o le attività ispettive o di vigilanza su reti, sistemi informatici e servizi informatici, di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 105 del 2019, conv. nella legge n. 133 del 2019.

⁹ Artt. 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*.

A pag. 126 in fondo alla nota 110 inserire quanto segue.

Il d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024, ha imposto al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di avocare le indagini di quella procura distrettuale che ha compiuto una ingiustificata e «grave» violazione dei doveri di coordinamento; non occorre più che la violazione sia «reiterata» (art. 371-*bis*, comma 3, lettera *h*, numero 2, c.p.p.).

A pag. 158 sostituire il contenuto della nota 171 con quanto segue.

Le intercettazioni delle conversazioni dei difensori. Come sarà esposto nel capitolo sui mezzi di ricerca della prova (parte II, cap. 5, § 5), la *legge Nordio* ha ampliato la tutela predisposta dalla norma in esame, relativa alle c.d. garanzie di libertà del difensore, e ha stabilito che «è parimenti vietata l’acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato» (art. 103, comma 6-*bis*). La norma, per un verso, svincola la tutela delle comunicazioni difensive dal concetto restrittivo di “corrispondenza” tracciato dall’art. 35 disp. att. al fine di allargarlo ad ogni forma di comunicazione attuata in modo diverso da quella in presenza; per un altro verso, sembra volta a stabilire una protezione ad ampio raggio idonea ad estendersi al discusso e dirompente impiego delle nuove tecnologie: l’elasticità e l’ampiezza della dizione si prestano a ricomprendere qualsivoglia scambio di dati che possa sussumersi all’interno del concetto di “comunicazione” quale che sia il mezzo di ricerca della prova, tipico o atipico, cui si debba fare riferimento per individuare la disciplina applicabile. Naturalmente, resta confermata la deroga relativa al corpo del reato.

I divieti appaiono altresì rafforzati da una serie di ulteriori previsioni: anzitutto, è stabilito che «l’autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate» (art. 103, comma 6-*bis* introdotto dalla *legge Nordio*); in secondo luogo, è prevista la sanzione dell’inutilizzabilità in caso di violazione del divieto (art. 103, comma 7); infine, viene considerata l’ipotesi che dette conversazioni siano state comunque intercettate (da intendersi “casualmente”): in tal caso, il loro contenuto non può essere trascritto neanche sommariamente e nel verbale delle operazioni devono essere indicate «soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta» (art. 103, comma 7).

A pag. 184 sostituire il contenuto della nota 11 con quanto segue.

La legge Nordio ha introdotto una inedita regolamentazione in tema di rilascio di copie (art. 116, comma 1, nuovo ultimo periodo): «non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'art. 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato». La disciplina appare riferita ai giornalisti ed ai difensori di imputati in diversi procedimenti e fa salva esclusivamente l'ipotesi in cui questi ultimi abbiano necessità di utilizzare le intercettazioni in uno specifico procedimento. Rileva G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura*, cit., che la norma non menziona la persona offesa. Occorre, peraltro, ritenere che il concetto di "parti" debba essere colto nella sua accezione generica, idonea a ricomprendere anche le parti potenziali.

A pag. 240 eliminare dalla sest'ultima riga fino a tutta la pag. 242

e inserire quanto segue.

Il passaggio dalla normativa transitoria a quella definitiva. Il D.M. n. 217 del 2023 aveva innovato rispetto alle precedenti proroghe poiché non aveva indicato più atti tassativi da depositare con il portale telematico, bensì aveva individuato le fasi del procedimento e gli organi giudiziari in relazione ai quali erano previsti adempimenti obbligatori o facoltativi di deposito.

Ciò premesso, il D.M. aveva tracciato due distinzioni fondamentali. La prima consiste nel deposito obbligatorio o facoltativo nel portale telematico, e nel riconoscimento di ipotesi in cui è possibile utilizzare in alternativa la trasmissione via PEC. La seconda distinzione sta nelle date a partire dalle quali diventano obbligatori gli atti che comportano il deposito esclusivo nel portale telematico.

Con il Decreto del Ministero della Giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, preso atto dell'impossibilità materiale di portare a compimento il processo penale telematico entro il 31 dicembre 2024, si è inteso favorire «una progressione più organica, sia per fasi che per parti», della transizione digitale ⁽¹⁰⁾.

La situazione attuale, comunque perennemente in evoluzione, è allo stato la seguente. Prima di esporla, però, preme puntualizzare una distinzione fondamentale: quella tra “soggetti abilitati interni” e “soggetti abilitati esterni”.

Sono soggetti abilitati interni i magistrati, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari (es. UNEP).

Sono soggetti abilitati esterni gli avvocati, i consulenti tecnici, l'avvocatura dello Stato e i dipendenti della pubblica amministrazione.

1) Obbligo di deposito esclusivo nel portale telematico a partire dal 1° gennaio 2025. I soggetti abilitati, sia interni sia esterni, a partire dal 1° gennaio 2025, sono obbligati a depositare telematicamente, ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., tutti gli atti, i documenti, le richieste e le memorie presso i seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;

¹⁰ Per utilizzare un'espressione impiegata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, nella nota del 31.12.2024, con riferimento al decreto ministeriale n. 206/2024.

e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2) *Obbligo di deposito esclusivo nel portale telematico a partire dal 1° gennaio 2027.* I soggetti abilitati, sia interni sia esterni, a partire dal 1° gennaio 2027, sono obbligati a depositare telematicamente, ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., tutti gli atti, i documenti, le richieste e le memorie presso i seguenti uffici giudiziari penali:

- a) ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;
- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

Con riferimento a questi uffici, ***fino al 31 dicembre 2026***, i soggetti abilitati interni ed esterni hanno la facoltà di depositare atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche.

Sempre con riferimento a questi uffici, ***fino al 31 dicembre 2026***, i soggetti abilitati interni ed esterni possono depositare atti, documenti, richieste e memorie con modalità telematiche, se ottengono un provvedimento (adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale) che attesti la funzionalità dei sistemi informatici in questione.

Inoltre, ***dal 1° gennaio 2027***, diverrà obbligatorio, per i soggetti abilitati interni ed esterni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti in materia di misure di prevenzione, fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniera) del codice.

3) *Deroghe per i soli soggetti abilitati interni.* I soggetti abilitati interni (es. magistrati, cancellieri ecc.) ***sino al 31 dicembre 2025***, possono depositare anche con modalità non telematiche tutti gli atti, i documenti, le richieste e le memorie diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui

- a) al libro V, titolo IX (udienza preliminare),
- b) al libro VI, titolo II (patteggiamento), titolo V (procedimento per decreto), V-*bis* (messa alla prova) e
- c) agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415 c.p.p.

Inoltre, i soggetti abilitati interni, *sino al 31 marzo 2025*, possono procedere all'iscrizione delle notizie di reato *ex art. 335 c.p.p.*

4) Deroghe per i soggetti abilitati interni ed esterni. Tutti i soggetti abilitati, sia interni sia esterni, *sino al 31 dicembre 2025*, possono depositare con modalità non telematiche gli atti, i documenti, le richieste e le memorie relative ai procedimenti:

- a) di impugnazione, in materia di sequestro probatorio
- b) e di cui al libro IV (misure cautelari).

Inoltre, a tutti i soggetti abilitati, sia interni sia esterni, è consentito, *sino al 31 marzo 2025*, il deposito in modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titolo I (abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo), titolo IV (giudizio immediato). In questi casi, sono pertanto da ritenersi ricomprese tra gli atti depositabili in modalità non telematiche anche le impugnazioni.

5) Deroga esclusiva per i difensori. Più in generale, per i difensori, resta consentito il deposito via PEC (come disciplinato dall'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150/2022) in tutti i casi in cui il deposito possa aver luogo anche con modalità non telematiche.

A pag. 425 dopo la riga 10 inserire quanto segue.

Ampliamento dei requisiti delle intercettazioni per delitti di criminalità organizzata o equiparati. Tra i delitti di criminalità organizzata o equiparati, che permettono le intercettazioni con requisiti "attenuati", la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici», ha inserito quei *gravi delitti informatici (tentati o consumati)* che sono rimessi, ai sensi dell'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, c.p.p., al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (11).

¹¹ La legge 28 giugno 2024, n. 90 ha esteso i requisiti per procedere alle intercettazioni dei delitti di criminalità organizzata ai delitti previsti dai seguenti articoli del c.p.: 615-*ter*, terzo comma (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico); 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617-*quinquies* (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); 617-*sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche); 635-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); 635-*quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

A pag. 431 eliminare dalla riga 15 fino alla riga 35 e inserire quanto segue.

La c.d. legge Nordio del 2024. A conferma del fatto che la materia delle intercettazioni incide su una serie di principi costituzionali di grande rilievo, il cui contemperamento risente di delicate scelte di politica criminale, nel 2024 si è registrata una ulteriore riforma che ha ritoccato, ancora una volta, il tema della verbalizzazione ed i limiti del divieto di pubblicazione rendendo più intensa la tutela della riservatezza con particolare riguardo ai terzi estranei coinvolti nella captazione.

5.4.2. La redazione dei verbali sommari.

La verbalizzazione sommaria delle registrazioni (c.d. brogliacci d'ascolto). Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale (art. 268, comma 1). Si tratta di quelli che nella prassi vengono denominati “brogliacci d'ascolto”. In base al testo risultante dalla riforma del 2023 (l. n. 137 del 2023 di conversione del d.l. n. 105 del 2023), la polizia giudiziaria deve trascrivere nel verbale, anche sommariamente, soltanto quella parte del contenuto delle comunicazioni intercettate che è «rilevante ai fini delle indagini» (art. 268, comma 2). Con la precisazione, dal forte sapore simbolico, che devono essere verbalizzate anche le comunicazioni «a favore della persona sottoposta ad indagine». Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini «non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria». Nei sopradetti verbali e annotazioni deve essere apposta l'espressa dicitura «la conversazione omessa non è utile alle indagini» (art. 268, comma 2).

Ai sensi dell'art. 268, comma 2-*bis*, il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità alla disciplina appena esposta e affinché negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. La *legge Nordio* ha stretto ulteriormente i limiti a tutela della riservatezza dei terzi coinvolti nelle intercettazioni estendendo il controllo affidato al pubblico ministero, che oggi deve vigilare affinché nei brogliacci non siano riportate espressioni che «consentono di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini» (art. 268, comma 2-*bis*, come modificato dalla legge n. 114 del 2024).

A pag. 432 eliminare dalla riga 11 fino alla riga 20 ed inserire quanto segue.

Le intercettazioni delle conversazioni dei difensori. È importante tenere presente il divieto di intercettare le conversazioni dei difensori, consulenti tecnici ecc. svoltesi tra di loro e con i loro assistiti (art. 103, commi 5 - 7). La *legge Nordio* ha ampliato la tutela predisposta dalla norma in esame, relativa alle c.d. garanzie di libertà del difensore, e ha stabilito che «è parimenti vietata l’acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato» (art. 103, comma 6-*bis*). Come abbiamo già accennato in precedenza, la norma, per un verso, svincola la tutela delle comunicazioni difensive dal concetto restrittivo di “corrispondenza” tracciato dall’art. 35 disp. att.; per un altro verso, sembra volta a stabilire una protezione ad ampio raggio idonea ad estendersi al discusso e dirompente impiego delle nuove tecnologie: l’elasticità e l’ampiezza della dizione si prestano a ricomprendere qualsivoglia scambio di dati che possa sussumersi all’interno del concetto di “comunicazione” quale che sia il mezzo di ricerca della prova, tipico o atipico, cui si debba fare riferimento per individuare la disciplina applicabile. Naturalmente, resta confermata la deroga relativa al corpo del reato.

I divieti appaiono altresì rafforzati da una serie di ulteriori previsioni: anzitutto, è stabilito che «l’autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate» (art. 103, comma 6-*bis* introdotto dalla *legge Nordio*); in secondo luogo, è prevista la sanzione dell’inutilizzabilità in caso di violazione del divieto (art. 103, comma 7); infine, viene considerata l’ipotesi che dette conversazioni siano state comunque intercettate (da intendersi “casualmente”): in tal caso, il loro contenuto non può essere trascritto neanche sommariamente e nel verbale delle operazioni devono essere indicate «soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta» (art. 103, comma 7). In definitiva, la novità consiste nell’aver introdotto il divieto di “ascolto” delle comunicazioni tra avvocato e assistito, mentre in precedenza vi era soltanto il divieto di trascrivere le medesime.

A pag. 433 eliminare dalla quint'ultima riga fino a pag. 434 alla riga 9 ed inserire quanto segue.

Il divieto di pubblicazione. La disciplina della pubblicazione delle intercettazioni si ricava dall'art. 114, norma anch'essa da ultimo emendata dalla *legge Nordio* del 2024, che ha esteso i casi di divieto rispetto a quanto previsto dalle precedenti riforme. Infatti, in precedenza le intercettazioni acquisite al procedimento, e cioè non più coperte dal segreto esterno, potevano essere pubblicate nel loro contenuto (da intendersi come notizia generica); con la *legge Nordio*, viceversa, «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»⁽¹²⁾. Ad esempio, possono essere pubblicate quelle intercettazioni acquisite che siano state oggetto di effettiva utilizzazione nel procedimento: si pensi ai brani che siano stati utilizzati per effettuare le c.d. contestazioni improprie nel corso dell'esame testimoniale.

Pertanto, tutti i brogliacci e le relative registrazioni, ancorché conosciuti o conoscibili dai difensori, restano non pubblicabili anche quando sono stati acquisiti al fascicolo delle indagini fino a che non siano stati utilizzati nei predetti termini. Non basta, dunque, che i verbali sommari delle intercettazioni siano stati acquisiti al fascicolo delle indagini in quanto rilevanti, ma occorre l'effettivo utilizzo⁽¹³⁾.

Il divieto di rilascio di copie delle intercettazioni. Coerente con tale disciplina appare una inedita regolamentazione in tema di rilascio di copie (art. 116, comma 1 nuovo ultimo periodo introdotto dalla *legge Nordio*): «non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'art. 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato». La disciplina appare riferita ai giornalisti ed ai difensori di imputati in diversi procedimenti e fa salva esclusivamente l'ipotesi in cui questi ultimi abbiano necessità di utilizzare le intercettazioni in uno specifico procedimento⁽¹⁴⁾. Per tutte le altre ipotesi, le copie non

¹² Nel senso che tale disciplina comprometta il diritto di cronaca giudiziaria, P. Bronzo, *Brevi note sul "disegno di legge Nordio"*, in *www.sistemapenale.it*, 12 aprile 2024.

¹³ La dizione della norma non appare chiarissima. Per un verso, essa richiede che l'intercettazione sia stata "riprodotta" dal giudice nella motivazione di un provvedimento; per un altro verso fa riferimento alla effettiva "utilizzazione" nel corso del dibattimento.

¹⁴ Nel senso che l'unico interesse ritenuto meritevole di tutela dal legislatore appare quello delle parti del procedimento oppure l'interesse processuale di chi intenda

possono essere rilasciate. La previsione, chiaramente, mira a rafforzare il divieto di pubblicazione, contestualmente irrobustito ⁽¹⁵⁾.

A pag. 435 eliminare dalla nota 78 fino alla riga 18 ed inserire quanto segue.

d) Il giudice per le indagini preliminari procede anche di ufficio allo stralcio di quelle registrazioni e verbali che riguardano «categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti», sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza (art. 268, comma 6). Con la prima locuzione la disposizione si riferisce ai dati sensibili. Il successivo riferimento ai soggetti diversi dalle parti è stato inserito dalla *legge Nordio* in simmetria con quanto previsto per il controllo operato dal pubblico ministero sui brogliacci. Perché le predette tipologie di registrazioni e verbali siano acquisite dal giudice, occorre che sia data prova della loro rilevanza.

I verbali e le registrazioni, valutati dal giudice come irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili (o relativi a soggetti diversi dalle parti) di cui non sia dimostrata la rilevanza, sono restituiti al procuratore della Repubblica, che li colloca nell'archivio digitale da lui gestito con modalità tali da assicurare la segretezza esterna della documentazione (art. 269, comma 1 e art. 89 *bis*, comma 2, disp. att.). Di essi non può essere pubblicato neppure il contenuto, inteso come notizia generica (art. 114, comma 2-*bis*).

utilizzare l'intercettazione in altro specifico procedimento, L. Ludovici, *Disegno di legge c.d. Nordio: nuove garanzie processuali tra fughe in avanti e false partenze*, in *Leg. pen.*, 7 maggio 2024, 5.

¹⁵ Rileva G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura*, cit., che la norma non menziona la persona offesa. Occorre, peraltro, ritenere che il concetto di "parti" debba essere colto nella sua accezione generica, idonea a ricomprendere anche le parti potenziali.

A pag. 436 eliminare dalla riga 14 fino alla riga 28 ed inserire quanto segue.

La pubblicazione delle intercettazioni acquisite. Come abbiamo anticipato, dopo che il giudice ha disposto l'acquisizione delle intercettazioni rilevanti, o dopo l'acquisizione concordata, queste sono idonee in astratto ad essere pubblicate nel loro contenuto, e cioè come notizia generica (art. 114, comma 7). Ma occorre ricordare quanto è stato prescritto dalla *legge Nordio* nel nuovo comma 2-*bis* dell'art. 114: è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni (anche se acquisite) se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

L'archivio digitale. Si è già accennato che i verbali sommari, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle intercettazioni sono conservati integralmente in apposito archivio digitale gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni (art. 89-*bis*, comma 1, disp. att.). L'archivio è gestito con modalità tali da garantire la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione o riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia, o comunque dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti (art. 89-*bis*, comma 2, così come modificato, da ultimo, dalla *legge Nordio*, n. 114 del 2024).

A pag. 438 al posto della nota 88 inserire quanto segue.

In base alla *legge Nordio* il pubblico ministero nella richiesta deve evitare «in ogni caso» di indicare «i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione» (art. 291, comma 1-*ter*).

A pag. 439 eliminare dalla riga 4 fino alla riga 7 ed inserire quanto segue.

A sua volta, il giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza che accoglie la richiesta del pubblico ministero, «quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi» deve riprodurre soltanto i «brani essenziali» delle comunicazioni «in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti» (art. 292, comma 2-*quater*). L'ultimo inciso è stato inserito dalla *legge Nordio* e si colloca nell'alveo delle modifiche volte a rafforzare la tutela della riservatezza dei terzi coinvolti nella captazione; naturalmente, se l'indicazione di tali informazioni appare indispensabile per spiegare il ragionamento che ha condotto il giudice a ritenere la sussistenza dei presupposti applicativi della misura, il divieto è destinato a venire meno perché le esigenze processuali risultano prevalenti sulla tutela della *privacy*.

A pag. 440 eliminare dalla riga 9 fino alla riga 20 ed inserire quanto segue.

Inoltre, il difensore ha diritto alla trasposizione delle relative registrazioni «su supporto idoneo alla riproduzione dei dati»⁽¹⁶⁾.

La pubblicazione delle intercettazioni. Occorre ricordare che le disposizioni della *legge Nordio*, che avevano posto il divieto di indicare (nella richiesta del pubblico ministero e nell'ordinanza cautelare del giudice) i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, erano state introdotte al fine di porre un qualche limite a tutela della *privacy* delle persone intercettate, poiché la riforma *Orlando* e quella *Bonafede*, su pressione dei mezzi di informazione, avevano reso pubblicabile su giornali e televisione il testo integrale dell'ordinanza cautelare⁽¹⁷⁾.

Come abbiamo anticipato, al fine di attuare una difesa della *privacy* la *legge Nordio* ha posto l'ulteriore divieto di pubblicare anche parzialmente il contenuto generico delle intercettazioni «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o se non è utilizzato nel corso del dibattimento»⁽¹⁸⁾.

In seguito ad un intenso dibattito politico, il Parlamento ha voluto dare piena attuazione alla Direttiva sulla presunzione di innocenza (UE 2016/343)⁽¹⁹⁾. Nello sfogare la legge di delegazione europea n. 15 del 2024, il Governo ha introdotto il divieto di pubblicare *il testo* delle «ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»⁽²⁰⁾. Pertanto, è pubblicabile soltanto il contenuto generico dell'ordinanza cautelare personale⁽²¹⁾.

¹⁶ Precisiamo che il difensore non ha accesso indiscriminato a tutte le altre intercettazioni svolte nel corso delle indagini, ma solo a quelle poste a base della misura. Per un verso, il pubblico ministero per altre intercettazioni potrebbe aver richiesto il deposito ritardato. Per un altro verso, una parte delle intercettazioni trasmesse dal pubblico ministero a sostegno della richiesta cautelare potrebbe essere stata considerata non rilevante dal giudice. Tutte le intercettazioni diverse da quelle poste a base della misura resteranno segrete fino a che non si instauri il meccanismo del deposito e dell'acquisizione attraverso l'udienza di stralcio o al momento dell'avviso di conclusione delle indagini o della richiesta di giudizio immediato.

¹⁷ Comma 2 dell'art. 114, mod. dal d.l. n. 161 del 2019.

¹⁸ Art. 114, comma 2-*bis*.

¹⁹ Sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 188 del 2021 a tutela della presunzione di innocenza, v. parte III, cap. 1, § 4, lett. *e*.

²⁰ Comma 6-*ter* dell'art. 114 c.p.p., inserito dal d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198.

²¹ Le disposizioni menzionate, introdotte dal legislatore in tempi diversi, difettano di chiarezza. Nonostante ciò, devono essere interpretate nel senso che è vietata la pubblicazione del *testo* dell'intercettazione anche quando è riprodotto dal giudice nella motivazione dell'ordinanza cautelare, poiché quest'ultima non è pubblicabile nel testo (art. 114, comma 6-*ter*). Viceversa, è pubblicabile il *contenuto generico*

A pag. 469 dopo la riga 19 inserire quanto segue.

La *legge Nordio* (n. 114 del 2024) ha apportato due correttivi significativi: per un verso, ha previsto che la custodia cautelare in carcere debba essere applicata da un giudice collegiale ⁽²²⁾; per un altro verso, ha previsto che l'indagato debba essere ascoltato prima dell'applicazione della misura introducendo il c.d. interrogatorio di garanzia anticipato. Quest'ultimo istituto, che, invero, avrebbe potuto rappresentare una novità epocale, è stato introdotto, tuttavia, per una categoria di ipotesi piuttosto limitata. Al tempo stesso, dal punto di vista operativo, l'applicabilità del contraddittorio anticipato è subordinata ai contenuti della richiesta cautelare del pubblico ministero sia dal punto di vista dell'individuazione dell'addebito, sia dal punto di vista della ricognizione dell'esigenza cautelare da fronteggiare, mentre non è certa l'ampiezza del sindacato che il giudice può effettuare sulla correttezza dell'istanza del magistrato requirente. Pertanto, è possibile affermare che, ancora una volta, siamo dinanzi ad una modifica puntuale alla quale non può attribuirsi caratura sistematica.

A pag. 470 dopo la riga 11 inserire quanto segue.

Ai sensi del nuovo comma 1-*quinquies* introdotto nell'art. 328 dalla *legge Nordio* (n. 114 del 2024), il giudice per le indagini preliminari deciderà in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Recependo quanto da tempo prospettato *de iure condendo* da autorevole dottrina, in ragione dell'altissimo grado di afflittività di tale misura, si è ritenuto che la dialettica interna ad un organo collegiale costituisca una garanzia di ponderazione della scelta che conduce alla più grave forma di restrizione della libertà personale di una persona presunta innocente ⁽²³⁾.

dell'intercettazione, quando è «riprodotto dal giudice nella motivazione» dell'ordinanza cautelare (art. 114, comma 2-*bis*).

²² In dottrina, per la prospettazione di tale garanzia, v. già G. CONSO, *La collegialità del g.i.p.: per un'ipotesi praticabile*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 401; E. AMODIO, *Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima*, in AA.VV., *Le fragili garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali*, Atti del Convegno ASSP 2013, Milano, 2014, 17.

²³ La disposizione sarà effettiva due anni dopo l'entrata in vigore della legge (art. 9, legge Nordio). Ai sensi dell'art. 7-*ter*, comma 1 ord. giud., contestualmente modificato dalla *legge Nordio*, nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura prevederà, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali. G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura*, cit., nota che, restando la competenza per la revoca delle

A pag. 470 eliminare dalla riga 24 fino alla riga 30 inserire quanto segue.

Dopo che la misura coercitiva è stata eseguita (o notificata), l'imputato ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio definito “di garanzia”. In questo momento il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del pubblico ministero e gli atti che la pubblica accusa ha presentato al giudice (art. 293, comma 3). Da quanto abbiamo esposto, si ricava che il contraddittorio sulla misura cautelare è, di regola, posticipato ad un momento successivo all'applicazione di quest'ultima. Si tratta di una scelta che consegue ad un bilanciamento tra la necessità di tutelare l'efficacia cautelare della misura – che sarebbe compromessa da una previa comunicazione all'indagato – e l'esigenza di attuare un contraddittorio a seguito del quale la valutazione sul quadro indiziario e sulle esigenze cautelari potrebbe cambiare inducendo a non ricorrere alla limitazione della libertà personale.

Come si è accennato, la *legge Nordio* (n. 114 del 2024) ha previsto solo in alcune ipotesi – in particolare in presenza dell'esigenza di evitare che l'indagato commetta delitti non gravi della stessa specie di quello per il quale si procede – l'introduzione di un contraddittorio anticipato rispetto alla decisione del giudice. Come vedremo *amplius infra*, per tutte le altre ipotesi resta ferma la regola dell'applicazione della misura a sorpresa e, dunque, *inaudita altera parte*. D'altronde, nelle ipotesi in cui la misura cautelare viene applicata perché vi è il rischio che l'imputato inquina le prove o perché si teme che egli si dia alla fuga o perché vi è il rischio che egli commetta altri reati di particolare gravità, la rinuncia all'effetto sorpresa avrebbe potuto compromettere l'efficacia della misura nel fronteggiare il *periculum in mora*.

misure al giudice singolo, questi potrebbe trovarsi a revocare una decisione del collegio se è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Inoltre, per reati di competenza del giudice monocratico, questi potrebbe essere pregiudicato da una precedente decisione di un collegio sulla cautela. Nel caso in cui fosse stata proposta istanza di riesame, potrebbe trattarsi addirittura di due collegi che si sono pronunciati sulla medesima vicenda, sia pure in via incidentale.

**A pag. 476 eliminare dalla terz'ultima riga fino a pag. 477 alla riga 7
e inserire quanto segue.**

In secondo luogo, prima di decidere sulla richiesta di arresto domiciliare, il giudice deve far accertare dalla polizia giudiziaria la *fattibilità tecnica*, ivi inclusa quella operativa, del congegno elettronico ⁽²⁴⁾.

Trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. In generale, in base all'art. 276, comma 1 c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.

È previsto un *regime speciale* in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione oppure di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo (es. braccialetto elettronico) di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter. L'art. 276, comma 1-ter impone al giudice la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità ⁽²⁵⁾.

24 Il d.l. n. 178 del 2024, ha regolamentato quell'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria che è preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice; la normativa è contenuta nel nuovo art. 97-ter disp. att. c.p.p.

²⁵ Si vedano le modifiche apportate dal d.l. n. 178 del 2024.

A pag. 478 eliminare dalla riga 18 fino alla riga 23 e inserire quanto segue.

Approfondimento. Disciplina speciale per la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Nel corso delle indagini preliminari, quando il pubblico ministero presenta richiesta di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice di regola, e salvo l'eccezione introdotta dalla riforma del 2015, deve procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di decidere, e non successivamente (art. 289, comma 2); l'interrogatorio di garanzia anticipato è un istituto che è stato valorizzato di recente dalla *legge Nordio* (n. 114 del 2024), sulla quale si veda ampiamente *infra*.

A pag. 480 dopo la riga 5 inserire quanto segue.

Quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva, il giudice provvederà in composizione collegiale ai sensi dell'art. 328, comma 1-*quinquies* (art. 313, comma 1, mod. dalla *legge Nordio*, n. 114 del 2024). La riforma sarà effettiva due anni dopo l'entrata in vigore della *legge Nordio*.

A pag. 483 dopo la riga 2 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). Nella presente sede è appena il caso di rilevare come la nuova regola della ragionevole previsione di condanna, introdotta dalla *riforma Cartabia* per la richiesta di rinvio a giudizio (art. 408) e per la decisione del giudice dell'udienza preliminare (art. 425, comma 3), riduca di molto la forbice tra le predette regole di giudizio e quella che opera per applicare una misura cautelare fino a far sostanzialmente coincidere tali valutazioni. Può dunque aprirsi una nuova riflessione sulla possibile operatività del principio di assorbimento della decisione cautelare nel provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.

A pag. 485 eliminare dalla riga 3 fino a pag. 486 alla riga 10 e inserire quanto segue.

Nuove prospettive interpretative. Resta un dato incontrovertibile: la misura cautelare è fondata su prove che, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento a causa degli sbarramenti posti dagli artt. 526 e 514. Non solo: il materiale valutabile nel giudizio cautelare non costituisce quella prova che ai sensi dell'art. 111 comma 4 Cost. è formata nel contraddittorio delle parti. Occorre dare atto che, di regola, nell'applicare all'indagato una misura cautelare anche gravissima, non si rispetta né il contraddittorio nella formazione della prova, né il contraddittorio come *audiatur et altera pars* (art. 111 comma 2 Cost.) secondo cui la parte deve essere posta in grado di conoscere i presupposti di fatto utilizzabili dal giudice e di esporre le proprie ragioni prima che sia emesso un provvedimento che produrrà effetti nei suoi confronti. Una qualche forma di contraddittorio è garantita soltanto dopo la esecuzione della misura coercitiva quando il difensore è posto in grado di conoscere gli atti in base ai quali è stato emesso il provvedimento relativo (art. 292 comma 3: avviso di deposito). Pertanto, è assicurato soltanto un contraddittorio di tipo “successivo” avente ad oggetto la conoscenza di atti scritti. Il diritto di conoscere gli atti (scritti) posti a base della misura e di essere ascoltati prima che la stessa sia applicata viene rispettato soltanto per alcune ipotesi a seguito della *legge Nordio* (n. 114 del 2024), che ha introdotto l'interrogatorio di garanzia anticipato in caso di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie quando si tratta di fattispecie non particolarmente gravi.

Nonostante le puntuali novità apportate dalla recente riforma, vi è, tuttavia, un ulteriore aspetto del contraddittorio che non è ancora tutelato e che invece dovrebbe essere garantito almeno dopo che la misura coercitiva è stata eseguita. La normativa costituzionale sul giusto processo attribuisce all'indagato il diritto di “interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico” (art. 111 comma 3); tale diritto deve poter essere esercitato “davanti al giudice” già nel corso delle indagini preliminari e quindi anche e soprattutto dopo la esecuzione di una misura coercitiva custodiale ⁽²⁶⁾.

26 Per tale tesi v. A. MOLARI, *Introduzione alla Tavola rotonda*, in AA.VV., *Il contraddittorio tra Costituzione e legge ordinaria*, Atti del Convegno organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Ferrara, 13-15 ottobre 2000, Milano, 2002, 137. Secondo l'Autore alla luce di un'attenta esegesi dell'art. 111 Cost. occorre garantire all'indagato il diritto a confrontarsi già nella fase delle indagini preliminari nel corso di quei controlli successivi all'emanazione del provvedimento cautelare coercitivo custodiale che si svolgono davanti al giudice per le indagini

Le norme del codice attualmente vigenti riconoscono all'indagato il diritto a confrontarsi con l'accusatore soltanto rispetto all'imputato connesso o collegato. Infatti, è sufficiente la richiesta di incidente probatorio perché il giudice sia tenuto a disporre l'esame dell'imputato connesso o collegato o l'esame dell'indagato sul fatto altrui (art. 392 comma 1 lett. *c* e *d*). Analogo diritto a confrontarsi non è garantito rispetto al testimone che ha reso dichiarazioni a carico; questi di regola può essere esaminato in incidente probatorio soltanto se è in fin di vita o è stato minacciato. In tale ipotesi l'art. 111 Cost. è ancora in attesa di una piena attuazione, resa peraltro indispensabile in base alla considerazione che l'indagato è presunto innocente anche ai fini della applicazione delle misure cautelari ⁽²⁷⁾.

A pag. 491 dopo la riga 12 inserire quanto segue.

c) La competenza collegiale. Merita ricordare che la *legge Nordio* (n. 114 del 2024) ha ulteriormente valorizzato il principio di *extrema ratio* prevedendo la competenza del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale ad applicare la custodia cautelare in carcere (art. 328, comma 1-*quinquies*). La riforma sarà effettiva dopo due anni dall'entrata in vigore della legge.

A pag. 495 prima della riga 14 inserire quanto segue.

La disciplina “classica”.

A pag. 495 eliminare la nota 60.

preliminari e al tribunale della libertà. In tema di contraddittorio anticipato, si veda AA.VV., *G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?*, Atti del Convegno ASSP 1996, Napoli, 1997.

²⁷ Per l'opportunità della previsione *de iure condendo* di un procedimento in camera di consiglio nel quale l'imputato sia ammesso a produrre prove, A. MARANDOLA, *Troppi dubbi sulle garanzie dell'interrogatorio cautelare anticipato*, in www.sistemapenale.it, 10 maggio 2024.

A pag. 496 prima della riga 1 inserire quanto segue.

I correttivi attuati con la legge Nordio. La legge n. 114 del 2024 è intervenuta su due profili centrali del procedimento cautelare. Anzitutto, come si è accennato, ha stabilito che la *competenza funzionale* ad applicare la misura della custodia cautelare spetti al giudice per le indagini preliminari in composizione *collegiale*. La garanzia della collegialità – tema ricorrente nella materia in oggetto, mai attuato a livello di riforma normativa – mira ad assicurare una decisione maggiormente ponderata in ragione della dialettica che si svolge tra più giudici.

In secondo luogo, la riforma ha introdotto un *contraddittorio anticipato* rispetto all'applicazione della misura cautelare. Quest'ultima garanzia, peraltro, è stata riconosciuta soltanto in ipotesi limitate e, dunque, non è idonea a ribaltare la struttura classica del procedimento cautelare che resta operativa nella maggior parte dei casi. In particolare, il contraddittorio anticipato è stato escluso nelle ipotesi in cui le esigenze cautelari siano il pericolo di inquinamento della prova ed il pericolo di fuga (art. 274, lett. *a* e *b*) evidentemente in ragione del rischio che il venir meno dell'effetto sorpresa possa compromettere l'efficacia della misura. Al tempo stesso, con riguardo al pericolo di reiterazione del reato (art. 274, lett. *c*), l'anticipazione del contraddittorio opera soltanto in relazione ad ipotesi criminose non particolarmente gravi⁽²⁸⁾.

In tal modo, la riforma, pur recependo istanze garantiste di particolare caratura, volte a permettere all'imputato di esporre le proprie ragioni prima che la misura sia applicata, finisce per costruire un'arma spuntata in favore della difesa. Al tempo stesso, anche in relazione alle ipotesi in cui il contraddittorio anticipato è espressamente previsto, per un verso, esso consiste soltanto nel diritto di prendere visione degli atti scritti posti a base della cautela; per un altro verso, l'attivazione del contraddittorio risulta subordinata al tipo di esigenza cautelare prospettata dal pubblico ministero ed alla fattispecie incriminatrice che questi ha ritenuto di individuare, di modo che, in definitiva, il magistrato dell'accusa finisce per essere l'arbitro del riconoscimento della garanzia.

Nell'ottica del legislatore, uno degli effetti indiretti della riforma dovrebbe essere anche la riduzione della popolazione carceraria costituita dai c.d. detenuti in attesa di giudizio, giacché le nuove garanzie – collegialità e previo ascolto della difesa – potrebbero prevenire l'applicazione delle misure cautelari in assenza di una ponderata valutazione dei presupposti⁽²⁹⁾. Resta, tuttavia, da considerare il rischio, da più parti

²⁸ Il riferimento sintetico esposto nel testo può essere esplicitato come segue. Il contraddittorio anticipato non è previsto quando sussiste taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *b*), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c*), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. È stato da più parti rilevato che la garanzia è destinata ad operare nei procedimenti relativi alla c.d. criminalità dei colletti bianchi per i quali è frequente che l'esigenza cautelare posta a base della misura sia proprio il pericolo di reiterazione di reati finanziari o amministrativi.

²⁹ Sul punto, A. MARANDOLA, *Troppi dubbi sulle garanzie dell'interrogatorio cautelare anticipato*, in www.sistemapenale.it, 10 maggio 2024.

denunciato, che il contraddittorio anticipato possa trasformarsi nella prassi in un espediente per eludere surrettiziamente il diritto dell'indagato di non collaborare e di difendersi tacendo: egli, infatti, potrebbe essere indotto a rinunciare al diritto al silenzio o a confessare per evitare l'applicazione della misura.

A pag. 496 eliminare dalla riga 18 fino a pag. 497 alla riga 2 e inserire quanto segue.

b. *La richiesta di una misura cautelare da parte del pubblico ministero e la decisione del giudice.*

La prima fase del procedimento applicativo ha inizio quando il pubblico ministero chiede per scritto al giudice per le indagini preliminari l'adozione di una misura cautelare personale; termina quando il giudice prende, sempre per scritto, una decisione sulla richiesta. Come si è accennato più volte, di regola, la procedura è segreta, e cioè deve svolgersi all'insaputa dell'indagato e del suo difensore.

Il contraddittorio anticipato rispetto all'applicazione della misura cautelare. Riprendendo un afflato garantista risalente nel tempo, la *legge Nordio* ha previsto solo in alcune ipotesi – in particolare in presenza dell'esigenza di evitare che l'indagato commetta delitti non gravi della stessa specie di quello per il quale si procede – l'introduzione di un contraddittorio anticipato rispetto alla decisione del giudice. Tale istituto, modifica le ordinarie cadenze del procedimento cautelare ed è volto a consentire che il previo ascolto dell'indagato permetta di evitare l'applicazione della misura laddove ne facciano difetto i presupposti ⁽³⁰⁾.

In pratica, come già previsto dal codice prima dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva (art. 289, comma 2, secondo periodo) ⁽³¹⁾, l'interrogatorio svolto dal giudice viene anticipato rispetto alla decisione dello stesso sull'applicazione della misura. I nuovi commi da 1-*quater* a 1-*novies* dell'art. 291 regolano le cadenze dell'istituto ⁽³²⁾. Sul tema ci soffermeremo più avanti, mentre nelle pagine che seguono daremo conto dell'ordinario procedimento applicativo delle misure cautelari che vede il contraddittorio posticipato rispetto alla applicazione della misura.

La separazione delle funzioni. La struttura del procedimento applicativo rispetta il principio della separazione delle funzioni, secondo cui il pubblico ministero, nella sua qualità di parte, non ha il potere di limitare la libertà personale dell'indagato. Il pubblico

³⁰ Secondo la *Relazione illustrativa* al Ddl, il contraddittorio anticipato da un lato mira ad evitare l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro mette il giudice nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura.

³¹ Ma si veda anche l'art. 49 d.lgs. n. 231 del 2001 qualora la misura veda come destinatario l'ente.

³² In assenza di una espressa previsione, G. ILLUMINATI, *Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura*, cit., si chiede se la nuova procedura si

ministero ha soltanto il potere di rivolgere una richiesta al giudice per le indagini preliminari, presentandogli gli «elementi su cui la richiesta si fonda» (art. 291, comma 1), e cioè i verbali degli atti delle indagini preliminari dai quali si ricavano i gravi indizi e le esigenze cautelari.

A pag. 498 eliminare la nota 66 e inserire quanto segue.

La *legge Nordio* (n. 114 del 2024) ha aggiunto che tale riproduzione deve essere effettuata «in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione». Come si è visto nel capitolo sulle intercettazioni, la recente riforma ha mirato ad un rafforzamento della tutela della riservatezza dei terzi coinvolti nella captazione fonica.

applichi anche all'interrogatorio preventivo rispetto all'applicazione delle misure interdittive.

A pag. 499 eliminare dalla riga 16 fino a pag. 500 alla riga 9

e inserire quanto segue.

La motivazione sui risultati delle intercettazioni. In base all'art. 292, comma 2-*quater*, quando la motivazione dell'ordinanza necessita che siano esposti gli indizi e questi si ricavano dalle intercettazioni, allora il giudice – come è previsto in relazione alla richiesta del pubblico ministero dall'art. 291, comma 1-*ter* – deve riprodurre soltanto «i brani essenziali» delle comunicazioni e conversazioni rilevanti per le indagini. La *legge Nordio* ha previsto un ulteriore limite stabilendo che, quand'anche riproduca i brani essenziali, il giudice in ogni caso dovrà farlo «senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti». La disposizione si propone di tutelare i dati privati che non sono rilevanti a fini probatori.

I poteri del giudice. Occorre ancora tenere presente che il giudice ha il potere di valutare la rilevanza delle intercettazioni presentate dalla pubblica accusa a fondamento della richiesta di misura cautelare. In base all'art. 92, comma 1-*bis* disp. att. il giudice, dopo aver emanato l'ordinanza cautelare, deve restituire al pubblico ministero «gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute (...) non rilevanti o inutilizzabili»; queste sono destinate ad essere conservate nell'archivio digitale (si veda parte II, cap. 5, § 5.4.5).

Le medesime comunicazioni e conversazioni, ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili, continuano ad essere coperte dal segreto esterno e, in base al comma 2-*bis* dell'art. 114, di esse non potrà essere pubblicata neanche la notizia generica.

Approfondimento. La motivazione in caso di interrogatorio di garanzia anticipato. Occorre tenere presente, inoltre, che nelle ipotesi in cui, in base alla nuova disciplina introdotta dalla *legge Nordio*, si sia svolto l'interrogatorio di garanzia anticipato, l'ordinanza cautelare deve contenere una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nell'interrogatorio sempre a pena di nullità ai sensi dell'art. 292, comma 2-*ter*, così come contestualmente modificato. La medesima riforma ha stabilito, inoltre, che l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio di garanzia anticipato o, ancora, nelle ipotesi di nullità di quest'ultimo così come disciplinate dall'art. 291, commi 1-*septies* e 1-*octies* (art. 292, comma 3-*bis*).

Dal non immediato coordinamento tra le predette norme si ricava che l'interrogatorio di garanzia anticipato è nullo in caso di omissione o incompletezza dell'invito a presentarsi. Ragionando sulle norme, dovrebbe trattarsi di una nullità

intermedia ai sensi dell'art. 178, lett. c; ciò comporta la nullità dell'ordinanza cautelare che faccia riferimento alle informazioni acquisite nel corso dell'interrogatorio viziato.

La pubblicazione delle intercettazioni. Come abbiamo accennato in precedenza⁽³³⁾, la riforma Orlando e quella Bonafede, su pressione dei mezzi di informazione, avevano introdotto la possibilità di pubblicare il testo dell'ordinanza cautelare su giornali e televisione⁽³⁴⁾. Al fine di attuare una qualche difesa della *privacy* la legge Nordio ha posto il divieto di pubblicare anche parzialmente il contenuto generico delle intercettazioni «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o se non è utilizzato nel corso del dibattimento»⁽³⁵⁾.

In seguito ad un intenso dibattito politico, il Parlamento ha voluto dare piena attuazione alla Direttiva sulla presunzione di innocenza (UE 2016/343)⁽³⁶⁾. Nello sfogare la legge di delegazione europea n. 15 del 2024, il Governo ha introdotto il divieto di pubblicare il testo delle «ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» (comma 6-ter dell'art. 114 c.p.p., inserito dal d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198)⁽³⁷⁾. Pertanto, è pubblicabile soltanto il contenuto generico dell'ordinanza cautelare personale⁽³⁸⁾.

³³ Parte II, cap. 5, § 5.4.5.

³⁴ Comma 2 dell'art. 114, mod. dal d.l. n. 161 del 2019.

³⁵ Art. 114, comma 2-bis.

³⁶ Sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 188 del 2021 a tutela della presunzione di innocenza, v. parte III, cap. 1, § 4, lett. e.

³⁷ G. AMATO, *Un intervento normativo condivisibile che vuole superare prassi non corrette*, in *Guida dir.*, 2025, n. 2, 83 - 84, ha affermato che l'intervento legislativo è fortemente condivisibile perché «spesso e volentieri le richieste/ordinanze cautelari non rispettano quelle indicazioni di proprietà e pertinenza che il decreto legislativo n. 188 del 2021 e le norme del codice di rito pretendono». Quindi, ha criticato «quel *modus agendi* superficiale che in tante occasioni ha portato a richieste e ordinanze qualificate dalla riproduzione pressoché integrale del compendio intercettativo o di parti importanti di questo, senza alcuna analisi argomentativa sulla significanza indiziaria». E ancora, ha notato che «una tale metodica è stata esattamente qualificata come motivazione apparente, che, sostanziosamente nella mera riproduzione della documentazione acquisita in sede d'indagini preliminari, senza la valutazione critica ed argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati, elude lo scopo principale della motivazione, che è quello di fornire alle parti e al giudice dell'impugnazione una sintesi logica e valutativa degli elementi probatori posti alla base dell'apprezzamento di gravità del quadro indiziario».

³⁸ Come abbiamo anticipato nel capitolo sui mezzi di ricerca della prova, le disposizioni menzionate, introdotte dal legislatore in tempi diversi, difettano di chiarezza. Nonostante ciò, devono essere interpretate nel senso che è vietata la pubblicazione del *testo* dell'intercettazione anche quando è riprodotto dal giudice nella motivazione dell'ordinanza cautelare, poiché quest'ultima non è pubblicabile nel testo.

A pag. 500 eliminare dalla riga 20 fino alla riga 27.

A pag. 501 nella nota 74 inserire quanto segue.

In base al d.l. n. 131 del 2024, la comunicazione scritta, che deve essere consegnata alla persona contro cui è eseguita l'ordinanza di carcerazione cautelare o di arresto domiciliare, deve informare l'indagato della facoltà di nominare un difensore «di fiducia» e del diritto di dare avviso dell'avvenuta esecuzione «a un familiare o ad altra persona di fiducia».

A pag. 502 nell'ultima riga dopo la parola "applicativo" inserire "classico".

(art. 114, comma 6-ter). Viceversa, è pubblicabile il *contenuto generico* dell'intercettazione, quando è «riprodotto dal giudice nella motivazione» dell'ordinanza cautelare (art. 114, comma 2-bis).

**A pag. 504 eliminare dalla terz'ultima riga fino a pag. 505 alla riga 7
e inserire quanto segue.**

Quando si svolge l'interrogatorio di garanzia. L'interrogatorio di garanzia è un adempimento che, di regola, deve essere compiuto dal giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura coercitiva o interdittiva quando questa è disposta durante le indagini preliminari, o durante l'udienza preliminare, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Come abbiamo accennato, e come si vedrà dettagliatamente *infra*, nei casi in cui vi sia il pericolo di reiterazione del reato in relazione a fattispecie non gravi, l'interrogatorio di garanzia si svolge *prima* che la misura sia disposta.

All'interrogatorio di garanzia deve provvedere « il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare » (art. 294, comma 1) ⁽³⁹⁾.

³⁹ Quando la misura cautelare è disposta dalla corte d'assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede « il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato » (art. 294, comma 4-*bis*). Quando, a decorrere da due anni dalla entrata in vigore della *legge Nordio*, la competenza funzionale per la custodia cautelare in carcere spetterà al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale (art. 328, comma 1-*quinquies*), all'interrogatorio procederà il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

A pag. 506 dopo la riga 14 inserire quanto segue.

L'interrogatorio di garanzia anticipato rispetto alla decisione cautelare. Come si è accennato, la *legge Nordio* (n. 114 del 2024) ha previsto che, in alcune ipotesi, l'interrogatorio di garanzia si debba svolgere *prima* che il giudice decida sull'applicazione della misura cautelare. Con una disposizione piuttosto complessa, l'art. 291, comma 1-*quater* stabilisce che tale istituto opera nelle sole ipotesi in cui non sussiste taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. *a* e *b*, oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. *c*, in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lett. *a*, o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Volgendo in positivo la disposizione, si comprende che, in sostanza, il contraddittorio anticipato opera soltanto in presenza dell'esigenza di evitare che l'indagato commetta delitti non gravi della stessa specie di quello per il quale si procede. Come accade per l'interrogatorio di garanzia "ordinario" il giudice competente a decidere sull'applicazione della misura deve procedervi con le modalità indicate dagli artt. 64 e 65 (art. 291, comma 1-*quater*). Nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari deve provvedere in composizione collegiale sull'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 328, comma 1-*quinquies*), l'interrogatorio di garanzia anticipato è svolto dal presidente del collegio o da uno dei componenti da lui delegato (art. 291, comma 1-*quinquies*).

L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio – che svolge un ruolo cruciale per consentire una piena attuazione del diritto di difesa – è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire (art. 291, comma 1-*sexies*) ⁽⁴⁰⁾. Se l'indagato non compare senza addurre un legittimo impedimento, o se non è stato rintracciato e il giudice ritiene le ricerche esaurienti anche con riferimento ai luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, l'organo giurisdizionale può comunque decidere sull'applicazione della misura cautelare (art. 291, comma 1-*sexies*). Le norme non prevedono la partecipazione obbligatoria del difensore, il quale – purché regolarmente avvisato – potrà non essere presente. Se è agevole immaginare che, nella prassi, il difensore parteciperà ad un atto che può produrre effetti esiziali nella vicenda processuale, occorre tenere presente che la mancata previsione della presenza obbligatoria del difensore, oltre a segnare una incomprensibile divaricazione rispetto all'interrogatorio di garanzia ordinario, è stata unanimemente considerata come una inspiegabile flessione della tutela all'interno di un atto costruito proprio per valorizzare il diritto di difesa nell'incidente cautelare.

L'invito a presentarsi. L'invito a presentarsi ha un contenuto più particolareggiato rispetto alla disciplina ordinaria e contiene una serie di comunicazioni e di avvisi funzionali alla attivazione del diritto di difesa della persona nei cui confronti è stata richiesta l'applicazione di una misura cautelare; essi rivelano la consapevolezza dei

principi che sono stati affermati faticosamente dalla giurisprudenza e dalle novelle normative che sono intervenute nel tempo in materia di misure cautelari. Ai sensi dell'art. 291, comma 1-*septies*, esso contiene: a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato; d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ai sensi dell'art. 291, comma 1-*octies*, l'invito contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della *richiesta di applicazione* della misura cautelare e degli *atti presentati con la medesima*, nonché della facoltà di *prendere visione ed estrarre copia* di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. Il deposito di tutti gli atti posti a base della richiesta cautelare e trasmessi con la stessa con il diritto alla relativa copia è funzionale a mettere in condizione l'imputato ed il difensore di fronteggiare l'interrogatorio in modo efficace.

L'art. 291, comma 1-*novies* stabilisce che l'atto deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* (art. 291, comma 1-*novies*) e cioè con riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con riproduzione fonografica ⁽⁴¹⁾. Il ricorso alla documentazione rafforzata mira a garantire che l'atto si svolga correttamente senza alcun ricorso a pressioni psicologiche. Al tempo stesso, essa risulta utile a garantire che nel procedimento resti traccia dell'atto nel suo originario e genuino tenore anche ai fini della successiva utilizzabilità in dibattimento.

⁴⁰ Una simile disciplina potrebbe arrivare in concreto a comprimere, fino quasi ad annullarlo, il diritto di disporre del tempo necessario per preparare la difesa. Si veda A. MARANDOLA, *Troppi dubbi*, cit.

⁴¹ È appena il caso di notare che analoga sanzione di inutilizzabilità non è stata introdotta dalla *riforma Cartabia* per la verbalizzazione dell'interrogatorio di garanzia ordinario salve le ipotesi in cui si tratti di interrogatorio di persona detenuta disciplinate dall'art. 141-*bis*.

A pag. 509 eliminare dalla sest'ultima riga del testo fino all'ultima riga e inserire quanto segue.

3) *La sostituzione in peius della misura cautelare* può essere disposta dal giudice soltanto su richiesta del pubblico ministero; ciò avviene sia quando l'imputato ha trasgredito alle prescrizioni che concernono la misura (art. 276); sia quando le esigenze cautelari risultano essersi aggravate (art. 299, comma 4) ⁽⁴²⁾. In detti casi, il giudice su richiesta del pubblico ministero sostituisce la misura applicata con un'altra più grave, o ne dispone l'applicazione con modalità più gravose, *o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (così ha stabilito la legge n. 47 del 2015)*. Se il giudice ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della custodia in carcere, egli deve rimettere la decisione al giudice per le indagini preliminari collegiale disciplinato dall'art. 328, comma 1-*quinquies* (art. 299, comma 4, ultimo periodo, introdotto dalla *legge Nordio*).

A pag. 521 dopo la nota 112 inserire quanto segue.

Quando vi è stato l'interrogatorio di garanzia "anticipato", il pubblico ministero deve trasmettere le dichiarazioni rese in tale sede dall'indagato (art. 309, comma 5, mod. dalla *legge Nordio*, n. 114 del 2024).

⁴² In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice deve disporre la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità (comma 1-*ter*).

A pag. 542 eliminare il § 7 e sostituirlo con quanto segue.

7. Le impugnazioni cautelari nel processo telematico.

Il deposito telematico delle impugnazioni rappresenta un'innovazione sperimentata durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. La situazione di urgenza ha inizialmente determinato la promulgazione di decreti-legge in rapida successione, che hanno seguito le tappe progressive del diffondersi del virus. La prospettiva è mutata con il d.l. n. 44 del 2021, con cui si è abbandonato il collegamento tra attività di normazione ed emergenza sanitaria. Tuttavia, la normativa telematica prodotta nel periodo emergenziale è stata, con alcune modifiche, prorogata prima al 31 dicembre 2022 e poi, con la riforma *Cartabia*, al 31 dicembre 2023. E ancora, è stato adottato il Regolamento ministeriale di cui al Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, che ha definito le tappe del passaggio tra la normativa transitoria e quella definitiva in materia di processo penale telematico. Successivamente si è intervenuti con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.

In particolare, per quanto riguarda le impugnazioni cautelari e, nello specifico, le richieste di riesame e di appello (artt. 309, 310 e 324 c.p.p.), la situazione è la seguente. I difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione nel portale telematico. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 8 del Regolamento (D.M. n. 217 del 2023) rimane in questo caso consentito il deposito mediante PEC come disciplinato dall'art. 87-*bis* d.l.gs. 150 del 2022.

Sulle modalità di deposito e sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni si veda *infra*, parte V, cap. 1, § 7.

A pag. 544 eliminare dalla riga 14 alla riga 19 e inserire quanto segue.

Accanto al concetto tradizionale di flagranza il legislatore ha aggiunto i casi di *flagranza differita* che permettono l'arresto del responsabile non appena operata la sua identificazione e, comunque, non oltre quarantotto ore dal fatto. Oltre a tale requisito, è necessario che il fatto sia stato oggetto di una documentazione video fotografica, o a volte anche di tipo informatico o telematico, dalla quale emerga inequivocabilmente la responsabilità dell'autore del medesimo (rinviando alla trattazione in fondo al presente paragrafo).

**A pag. 545 eliminare dalla riga 12 fino a pag. 546 alla riga 7
e inserire quanto segue.**

Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza nelle recenti riforme L'art. 2, comma 15, della legge n. 134 del 2021 (c.d. *riforma Cartabia*) ha integrato la lettera *l-ter* del comma 2 dell'art. 380 c.p.p., che in precedenza già consentiva l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), e ha esteso l'obbligo di arresto ai delitti di violazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-*bis* c.p. ⁽⁴³⁾. %%

La legge n. 168 del 2023 (c.d. *codice rosso-bis*) ha provveduto ad innalzare il limite massimo di pena che era previsto per il delitto di cui all'art. 387-*bis* c.p. e che in precedenza non consentiva di applicare misure coercitive; con la predetta legge il massimo della reclusione è stato portato a tre anni e sei mesi, permettendo così di applicare le medesime in sede di convalida.

Il decreto-legge n. 137 del 2024 (*violenza ai sanitari*) ha reso obbligatorio l'arresto in flagranza ⁽⁴⁴⁾ per i reati consumati o tentati di lesioni in danno del personale sanitario (art. 583-*quater*, comma 2 c.p. introdotto nel 2020) e per il reato di danneggiamento aggravato (art. 635, nuovo comma 3 c.p.) con possibilità di eseguire l'arresto in differita (v. *infra*).

⁴³ La finalità della normativa è quella di impedire che le minacce e i maltrattamenti siano reiterati e di tutelare le persone offese da ulteriori situazioni di pericolo.

⁴⁴ Art. 380, comma 2, nuove lettere *a-ter*, *a-quarter*).

A pag. 547 eliminare dalla riga 11 fino a pag. 548 alla riga 31 e inserire quanto segue.

I casi di arresto in flagranza differita. A partire dal 2003 il legislatore ha introdotto, in tempi diversi, vari casi nei quali la polizia può operare l'arresto in flagranza differita, tutti con requisiti uno diverso dall'altro. Due soltanto sono i requisiti comuni:

a) è necessario che il fatto sia stato oggetto di una documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente la responsabilità dell'autore del medesimo;

b) l'arresto del responsabile deve avvenire non appena operata la sua identificazione e, comunque, non oltre quarantotto ore dal fatto.

Inoltre, in quattro casi il motivo per cui la polizia giudiziaria non ha potuto procedere immediatamente all'arresto in flagranza sta in ragioni di *sicurezza o incolumità pubblica* enunciate in modo vario nei singoli testi legislativi.

1) Arresto in flagranza differita per reati violenti nelle manifestazioni sportive. La prima ipotesi di flagranza differita è stata prevista (inizialmente in via temporanea, poi in via permanente) dal d.l. n. 28 del 2003, conv. in legge n. 88 del 2003, e concerne i reati commessi *in occasione o a causa di manifestazioni sportive*, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza e per altri reati espressamente previsti⁽⁴⁵⁾. L'impossibilità per la polizia di non aver potuto procedere immediatamente all'arresto in flagranza sta in ragioni di *sicurezza o incolumità pubblica*.

2) Arresto in flagranza differita in presenza di violenza nelle manifestazioni pubbliche. La seconda ipotesi di flagranza differita è stata prevista dall'art. 10, comma 6-*quater*, d.l. n. 14 del 2017, conv. in legge n. 48 del 2017, e concerne i reati che siano stati commessi *con violenza alle persone o alle cose* e che siano stati *compiuti in presenza di più persone anche in occasioni pubbliche*, per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Come si può notare, il requisito si riferisce ai soli casi nei quali l'arresto in flagranza è *obbligatorio*; pertanto, l'arresto differito non è utilizzabile, ad es., nel caso di resistenza a pubblico ufficiale o di danneggiamento aggravato⁽⁴⁶⁾.

⁴⁵ Art. 8 legge n. 401 del 1980. Ad es., lancio di materiale pericoloso, invasione di campo e inosservanza delle prescrizioni del questore concernenti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Una volta che è stato disposto l'arresto in flagranza, l'applicazione di misure cautelari è possibile anche fuori dei limiti di pena previsti dal codice di procedura penale (artt. 274, comma 1, lettera *c* e 280).

⁴⁶ L'art. 14 del d.l. n. 53 del 2019 ha esteso a carico delle persone gravemente indiziate di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive la possibilità di disporre – anche fuori dai casi di cui all'art. 384 cpp – il fermo di indiziato

3) Arresto in flagranza differito per alcuni delitti in materia di violenza domestica o di genere. La legge n. 168 del 2023 ha introdotto una ulteriore ipotesi di arresto in flagranza differito. Il nuovo art. 382-*bis*, introdotto nel c.p.p., si applica nei seguenti casi: violazione dell'ordine di allontanamento disposto dal giudice penale o civile (art. 387-*bis* c.p.); maltrattamento di familiari o conviventi (art. 572 c.p.); atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). In detti casi si considera comunque in stato di flagranza colui che risulta essere l'autore del reato non soltanto sulla base di documentazione videofotografica, ma anche sulla base di «*altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto*». Pertanto, nel nuovo caso è sufficiente un tipo di incorporamento mediante il quale risulta comunque rappresentato il fatto di reato e la responsabilità del suo autore in modo inequivocabile. Qui il differimento dell'esecuzione dell'arresto può non essere dovuto a motivi di sicurezza pubblica, bensì all'esigenza di individuare l'autore del reato e alla necessità di compiere indagini per accertare i fatti.

4) Arresto in flagranza differito per delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri. L'art. 6 del d.l. n. 130 del 2020, conv. in legge n. 173 del 2020, ha esteso l'arresto differito ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per i rimpatri quando è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza.

5) Arresto in flagranza differito per delitti in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria. L'art. 2 del decreto-legge n. 137 del 2024, conv. in legge n. 171 del 2024, ha inserito nell'art. 382-*bis* c.p.p il nuovo comma 1-*bis*, che prevede una nuova ipotesi di arresto in flagranza differito. La misura scatta in caso di delitti non colposi commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private. I delitti devono essere commessi in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria⁴⁷) nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché in danno di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività. L'arresto

di delitto, secondo la disciplina del fermo prevista dal codice antimafia (art. 77, d.lgs. n. 159 del 2011).

⁴⁷ In base all'art.1 della legge n. 113 del 2020 si intendono per professioni sanitarie quelle individuate dagli artt. 4 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 2018 e, per professioni socio-sanitarie, quelle indicate in quest'ultima legge dall'art. 5.

differito si applica anche ai delitti non colposi commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

L'arresto differito può essere operato quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica «o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio». Il requisito probatorio permette di considerare in stato di flagranza colui che risulta autore del reato sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

A pag. 551 nella nota 177 inserire quanto segue.

In base al d.l. n. 131 del 2024, la comunicazione scritta, che deve essere consegnata alla persona contro cui è eseguita l'ordinanza di carcerazione cautelare o di arresto domiciliare, deve informare l'indagato della facoltà di nominare un difensore «di fiducia» e del diritto di dare avviso dell'avvenuta esecuzione «a un familiare o ad altra persona di fiducia».

A pag. 551 eliminare le righe 12 e 13 e inserire quanto segue.

5) In base al d.l. n. 131 del 2024 la polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata (art. 387).

A pag. 552 in fondo alla nota 180 inserire quanto segue.

L'introduzione, da parte della *legge Nordio*, della competenza del giudice per le indagini preliminari collegiale per l'applicazione della custodia cautelare in carcere porrà problemi di coordinamento con la disciplina della convalida in relazione alla quale non è stata inserita alcuna previsione espressa. Sul punto, L. LUDOVICI, *Disegno di legge c.d. Nordio: nuove garanzie processuali tra fughe in avanti e false partenze*, in *Leg. pen.*, 7 maggio 2024, p. 22.

A pag. 579 eliminare la nota 36. Dopo la riga 15 inserire quanto segue.

Nuove disposizioni sull'informazione di garanzia.

La *legge Nordio* (n. 114 del 2024) ha inserito nell'art. 369, comma 1 la precisazione che l'informazione di garanzia è inviata all'indagato «a tutela del diritto di difesa», al fine di evitare gli usi impropri che dell'istituto a volte si è fatto nella prassi. Ciò è confermato dalla circostanza che, a mente della predetta norma, come contestualmente modificata, nell'informazione deve essere indicata la descrizione sommaria del fatto al fine di mettere in grado l'indagato di potersi difendere.

Al tempo stesso, la *legge Nordio* ha precisato che è vietata la pubblicazione, anche parziale, del testo dell'informazione di garanzia fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare (nuovo comma 1-*quinquies* dell'art. 369, che rinvia all'art. 114, comma 2). Pertanto, resta possibile soltanto pubblicare il testo generico del “contenuto” di tale atto ai sensi dell'art. 114, comma 7.

**A pag. 584 eliminare dalla riga 13 fino a pag. 585 alla riga 14
e inserire quanto segue.**

Il divieto di pubblicazione in materia di intercettazioni e di ordinanze che applicano misure cautelari personali. Sul divieto di pubblicazione delle intercettazioni e dell'ordinanza contenente misure cautelari personali si veda il testo del presente Addenda in relazione alle modifiche apportate al *Manuale* alle pagg. 433, 436, 440 e 499.

A pag. 596 eliminare dalla riga 20 fino alla riga 30 e inserire quanto segue.

3) *Le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria per la prosecuzione delle indagini.* La terza modalità consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere notizie e informazioni dall'indagato libero o arrestato anche in assenza del difensore (art. 350, comma 5); tuttavia delle notizie così assunte è vietata sia la documentazione, sia l'utilizzazione in dibattimento ed in fasi precedenti (art. 350, comma 6). Il codice pone due limiti.

a) Le domande possono essere rivolte all'indagato soltanto sul luogo o nell'immediatezza del fatto di reato ⁽⁴⁸⁾.

b) Inoltre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere notizie e informazioni «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona», oppure quando ciò è imposto «dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini» ⁽⁴⁹⁾.

⁴⁸ Ad esempio, nella stazione di polizia, ma subito dopo; al contrario, deve essere esclusa, per ovvie ragioni logiche, l'ipotesi di informazioni richieste sul luogo del fatto, ma a distanza di tempo dalla commissione del reato.

⁴⁹ In tal senso il comma 5 dell'art. 350 è stato modificato dal d.l. n. 131 del 2024.

A pag. 616 eliminare dalla terz'ultima riga fino a pag. 617 alla riga 16 e inserire quanto segue.

10) L'informazione di garanzia. Come abbiamo esposto in precedenza, il pubblico ministero che sta per compiere un atto garantito deve inviare all'indagato e alla persona offesa l'informazione di garanzia ⁽⁵⁰⁾; tale atto viene inviato «a tutela del diritto di difesa» (art. 369, comma 1, come modificato dalla *legge Nordio*). Si è evidentemente dinanzi all'ennesima modifica con funzione didattica volta ad evitare che l'invio dell'informazione sia strumentalizzato per stigmatizzare l'indagato dando la stura a possibili gogne mediatiche ⁽⁵¹⁾.

Il contenuto più importante dell'informazione di garanzia è l'*invito* ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Inoltre, l'informazione di garanzia contiene la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione sia delle norme di legge che si assumono violate, sia della data e del luogo del fatto (art. 369, comma 1) ⁽⁵²⁾.

Nell'informazione di garanzia deve essere inserito anche l'avviso che l'indagato e l'offeso hanno il diritto, ove ne facciano richiesta (ad eccezione per i gravi delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett. *a*), ad ottenere la comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335, comma 3) ⁽⁵³⁾.

L'informazione di garanzia deve essere notificata sia all'indagato, sia alla persona offesa. In base alla *legge Nordio* la notificazione può essere eseguita dalla polizia

⁵⁰ La giurisprudenza ritiene tuttavia che l'informazione di garanzia possa essere sostituita da atti equipollenti che ne contengano gli elementi necessari.

⁵¹ Si veda G. SPANGHER intervistato da M. Stella, *Nel ddl Nordio tanti correttivi dal senso più che garantista*, cit.

⁵² Il riferimento alla descrizione sommaria è stato introdotto dalla legge n. 114 del 2024 evidentemente al fine di tutelare il diritto di difesa attraverso la contestazione dell'addebito. Naturalmente, tali indicazioni saranno tanto più precise quanto più avanzato sarà lo stadio dell'investigazione. Pertanto, se l'atto garantito sarà compiuto all'inizio delle indagini i riferimenti continueranno ad essere piuttosto scarni.

Occorre tenere presente che la nuova disciplina mira ad attuare il diritto dell'indagato alla tempestiva conoscenza dell'addebito, garantito dal comma 3 dell'art. 111 Cost., secondo cui «la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico». Si tratta della traduzione di un principio già previsto dall'art. 6, § 3, lett. *a* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In forza del principio del giusto processo, (art. 6 §1 della Convenzione), l'espressione «natura e motivi» deve essere interpretata, secondo la Corte europea, nel senso che l'imputato deve poter conoscere il fatto storico addebitato e la relativa qualificazione giuridica.

giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

Inoltre, si applica il divieto di pubblicazione del testo dell'atto di cui all'articolo 114, comma 2 (art. 369, comma 1-*quater* introdotto dalla legge n. 114 del 2024).

A pag. 635 in fondo alla nota 145 inserire quanto segue.

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti contro la cybersicurezza di competenza del procuratore distrettuale (art. 371-*bis*, comma 4-*bis* c.p.p.) informa senza ritardo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti mediante propri rappresentanti (art. 17, comma 4-*bis*.4, d.l. n. 82 del 2021, inserito dall'art. 22, legge n. 90 del 2024).

A pag. 652 dopo la riga 19 inserire quanto segue.

Quando procede alla perizia con incidente probatorio in relazione ai delitti contro la cybersicurezza di competenza del procuratore distrettuale (art. 371-*bis*, comma 4-*bis* c.p.p.), il pubblico ministero informa senza ritardo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare alla perizia medesima mediante propri rappresentanti (art. 17, comma 4-*bis*.4, d.l. n. 82 del 2021, inserito dall'art. 22, legge n. 90 del 2024).

⁵³ Il pubblico ministero deve anche avvisare l'indagato e l'offeso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 369, comma 1-*ter*, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022).

A pag 659 in fondo alla riga 32 inserire quanto segue.

Ampliamento dei termini per le indagini preliminari.

L'art. 17, lett. *c*, legge n. 90 del 2024, contenente «disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici», è intervenuto sulla lettera *a* del comma 2 dell'art. 407 c.p.p., con l'inserimento del nuovo numero *7-ter*, al fine di riconoscere l'estensione del termine ivi prevista (un anno e sei mesi) anche alle indagini concernenti determinati delitti informatici ⁽⁵⁴⁾.

54 Nello specifico i reati indicati al numero *7-ter* sono: l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-*ter* c.p.); l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*sexies* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.).

In relazione a tali delitti, l'estensione dei termini delle indagini preliminari opera qualora il fatto sia commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

A pag. 660 in fondo alla riga 27 inserire quanto segue.

Estensione dei casi di procedimento speciale di proroga del termine delle indagini nei procedimenti per alcuni reati previsti dalla normativa sulla cybersicurezza.

L'art. 17, lett. *b*, legge n. 90 del 2024, contenente «disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici», è intervenuto sull'art. 406, comma *5-bis*, c.p.p., per includere i reati informatici contenuti nel numero *7-ter* dell'articolo 407, comma 2, lettera *a*, c.p.p., nell'ambito di applicazione della deroga ivi prevista all'ordinario regime per la concessione della proroga dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari. In definitiva, la nuova normativa in tema di cybersicurezza ha previsto, in relazione ad un determinato gruppo di reati informatici di particolare complessità (come, ad esempio, l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico previsto dall'art. 615-*ter* c.p. o la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici previsto dall'art. 615-*quater*) in primo luogo una durata massima delle indagini di due anni e, in secondo luogo, un regime semplificato per la richiesta di proroga del termine per le indagini.

A pag. 692 in fondo alla nota 35 inserire quanto segue.

Ove il pubblico ministero chieda l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice persona fisica che ha rigettato la richiesta di decreto penale è incompatibile a decidere; in tal senso, si veda la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., pronunciata dalla Consulta con la sentenza 23 maggio 2024, n. 93.

A pag. 916 in fondo alla nota n. 1 inserire quanto segue.

Segnaliamo che il d.l. n. 137 del 2024, conv. in legge n. 171 del 2024, ha reso applicabile la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico per il delitto di danneggiamento di cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario (art. 550, comma 2 c.p.p. in riferimento all'art. 635, comma 4 c.p.).

A pag. 951 eliminare dalla riga 11 fino alla riga 18 e inserire quanto segue.

La futura riforma della giustizia penale minorile. Sulla disciplina degli organi della giustizia penale minorile è intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022, i cui effetti decorreranno dal 17 ottobre 2025 (così ha stabilito l'art. 12 del d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024). A partire da quella data il tribunale per i minorenni assumerà la nuova denominazione di «*tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*» (art. 34 d.lgs. n. 149 del 2022).

A pag. 953 in fondo alla riga 30 inserire quanto segue.

In base al d.l. n. 131 del 2024 le norme del c.p.p. del 1988 devono essere applicate nel processo minorile «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne *assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*»⁽⁵⁵⁾.

A pag. 956 in fondo alla riga 3 inserire quanto segue.

In base all'art. 12-*bis*, comma 1, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, introdotto dal decreto-legge n. 131 del 2024, quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è avvisato altresì del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti idonei indicati dall'A.G.;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi minorili dell'amm. della giustizia;

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

⁵⁵ Art. 1 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, mod., nelle parti indicate in *corsivo*, dall'art. 5 del decreto-legge n. 131 del 2024.

A pag. 960 in fondo alla riga 12 inserire quanto segue.

Garanzie per il minorenne sottoposto a privazione della libertà personale.

Il decreto-legge n. 131 del 2024 ha introdotto, a tutela del minorenne sottoposto a privazione della libertà personale, ulteriori garanzie che consistono in una urgente *visita medica* per valutare lo stato di salute fisica e psicologica ⁽⁵⁶⁾ e in *avvisi specifici* concernenti la sua situazione ⁽⁵⁷⁾.

⁵⁶ In base all'art. 9-*bis*, comma 1, d.p.r. n. 448 del 1988, «fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze».

Ai sensi del comma 2, «ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale».

⁵⁷ In base all'art. 12-*bis*, comma 2, d.p.r. n. 448 del 1988, quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

A pag. 962 in fondo alla riga 3 inserire quanto segue.

Sono previsti specifici avvisi che devono essere dati al minorente sottoposto a misura cautelare detentiva (⁵⁸).

⁵⁸ In base all'art. 12-*bis*, comma 3, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, introdotto dal decreto-legge n. 131 del 2024, quando è sottoposto a misura cautelare detentiva, il minorente è altresì informato, in un linguaggio comprensibile, che:

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

A pag. 974 la nota 54 è sostituita da quanto segue.

Il principio di specialità è ribadito dalla enunciazione delle *finalità* dell'esecuzione penale minorile. In base all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 121 del 2018, mod. dal d.l. n. 131 del 2024, l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità:

a) deve favorire i programmi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato;

b) deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale;

c) deve prevenire la commissione di ulteriori reati anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

In base all'art. 11-*bis* d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, introdotto dal decreto-legge n. 131 del 2024, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minore è altresì informato che:

a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;

c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;

d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.

A pag. 1009 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 13 e inserire quanto segue.

Previsioni speciali di inammissibilità introdotte dalla Riforma Cartabia e abrogate dalla riforma Nordio. In primo luogo, il d.lgs. n. 150 del 2022 aveva inserito nell'art. 581 il nuovo comma 1-ter in base al quale era stato imposto alle parti private di depositare, con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Tale adempimento, addossato alle parti private e ai loro difensori, è parso eccessivamente gravoso in quanto la sua omissione era sanzionata dall'inammissibilità dell'impugnazione. L'adempimento medesimo è stato eliminato mediante l'abrogazione del comma 1-ter ad opera della *legge Nordio* (n. 114 del 2024).

Residuava una *seconda previsione di inammissibilità* contenuta nel comma 1-quater dell'art. 581, che riguardava l'imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza. La disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 è stata modificata dalla *riforma Nordio*, che l'ha circoscritta alla sola impugnazione del difensore d'ufficio dell'assente. Di conseguenza, quando si è proceduto in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio con l'atto d'impugnazione deve, a pena di inammissibilità, sia depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, sia inserire nel medesimo atto d'impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (⁵⁹).

A pag. 1016 dopo la riga 10 inserire quanto segue.

Per quanto riguarda la pubblica accusa, l'art. 10 del d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto, in favore della procura generale presso la corte d'appello, la possibilità di depositare telematicamente l'atto di impugnazione presso la cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La facoltà di depositare l'atto di impugnazione telematicamente a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, ha colmato una lacuna esistente nel sistema.

⁵⁹ La singolarità della disposizione, modificata dalla legge n. 114 del 2024, ha fatto sì che nelle ipotesi, che non rientrano nel comma 1-quater dell'art. 581, il duplice adempimento non sia imposto; ciò avviene nei casi seguenti:

- a) quando l'impugnazione è presentata dal difensore di fiducia;
- b) quando l'impugnazione è presentata dal difensore d'ufficio, ma non si è proceduto in assenza dell'imputato;
- c) quando l'appello è presentato personalmente dall'imputato, sia egli stato, o meno, presente o assente. Si veda L. LUDOVICI, *Disegno di legge c.d. Nordio: nuove garanzie processuali tra fughe in avanti e false partenze*, in www.legislazionepenale.eu, 7 maggio 2024, p. 14.

A pag. 1020 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 13 e inserire quanto segue.

b) L'appello del pubblico ministero.

1) La *legge Nordio* ha introdotto una disposizione in base alla quale «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», e cioè per i reati di competenza del giudice monocratico procedibili con citazione diretta ⁽⁶⁰⁾.

Il problema sta nel fatto che tale disposizione è andata a sostituire il primo periodo dell'art. 593, comma 2, che consentiva alla pubblica accusa di appellare contro le sentenze di proscioglimento. Una volta abrogata tale disposizione, non vi è più una norma che attribuisca al pubblico ministero il potere di appellare contro il proscioglimento per i reati non procedibili con citazione diretta. La situazione non è irrilevante, perché in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività (art. 568, comma 1): in mancanza di un'espressa disposizione il proscioglimento dovrebbe ritenersi non appellabile dalla pubblica accusa per i reati non procedibili con citazione diretta. Si tratta di una conseguenza che ovviamente il legislatore non intendeva attuare.

Una soluzione potrà essere quella di applicare un tipo di interpretazione che faccia prevalere, sul testo della legge, la volontà del legislatore ⁽⁶¹⁾; si tratta di una strada non impossibile, poiché noi possiamo attestare che in passato le Sez. unite della Cassazione l'hanno già percorsa in favore della parte civile ⁽⁶²⁾.

Pertanto, si deve ritenere che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di *proscioglimento* per i reati non procedibili con citazione diretta (purché,

⁶⁰ L'eliminazione del potere della pubblica accusa di appellare contro il proscioglimento è stata valutata in dottrina come ragionevole in relazione al primo comma dell'art. 550, e cioè per le contravvenzioni e i delitti puniti con la pena della reclusione fino a quattro anni nel massimo o con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva (Si veda P. BRONZO, *Brevi note sul "Disegno di legge Nordio"*, in *sistemapenale.it*, 12 aprile 2024, p. 7).

Non altrettanto è avvenuto per l'aver sottratto al pubblico ministero il potere di appellare il proscioglimento in relazione ai reati di cui al comma 2 dell'art. 550, e cioè per i reati puniti con pena fino a sei anni, anche se di facile accertamento. Una soluzione del genere è stata ritenuta contraria a quei criteri di ragionevolezza e proporzionalità che avevano indotto la Consulta (sentenza n. 26 del 2006) a dichiarare l'incostituzionalità di un analogo divieto posto alla pubblica accusa dalla legge n. 46 del 2006, c.d. legge Pecorella. Si veda P. BRONZO, loc. ult. cit.; L. LUDOVICI, *Disegno di legge Nordio*, in *www.legislazionepenale.eu*, 7 maggio 2024, p. 23; M. GIALUZ, *Le novità della "manovra Nordio"*, cit.

⁶¹ Sulla tematica si veda nuovamente P. BRONZO, loc. ult. cit.; L. LUDOVICI, loc. ult. cit.; M. GIALUZ, loc. ult. cit.

⁶² Cass., sez. un., 29 marzo - 12 luglio 2007, Poggiali, in *Cass. pen.*, 2007, 4451.

come abbiamo precisato in precedenza, non siano reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; art. 593, comma 3).

A pag. 1058 eliminare dalla riga 12 fino a pag. 1060 alla sest'ultima riga e inserire quanto segue.

Atti preliminari all'udienza in cassazione. Il presidente della corte, se ritiene che il ricorso sia ammissibile (o comunque se l'apposita sezione non ha dichiarato l'inammissibilità) assegna il ricorso medesimo ad una singola sezione o alle sezioni unite nei casi di cui all'art. 618 (del quale abbiamo trattato nel § 1; art. 610, comma 1-*bis*).

Il presidente di sezione (o, rispettivamente, il presidente della corte nei casi di cui all'art. 618) fissa la data per la trattazione del ricorso e ne fa dare avviso al procuratore generale e ai difensori almeno 30 giorni prima della data dell'udienza indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, salvo il disposto dell'art. 611 (art. 610, comma 5).

Le modalità di trattazione del ricorso. Occorre una premessa. Negli ultimi anni si sono registrati interventi legislativi volti ad accelerare la trattazione dei ricorsi per cassazione, rendendo eccezionale la celebrazione dell'udienza pubblica. Dapprima, la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto come regola l'udienza camerale senza la partecipazione delle parti. Successivamente, il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, conv. in legge n. 120 del 2024, ha introdotto ulteriori accorgimenti per snellire la procedura e risolvere i dubbi interpretativi che si sono manifestati in giurisprudenza. All'uopo, sono stati modificati gli artt. 610 e 611 c.p.p.; le novità si applicano ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 30 giugno 2024.

Ne è derivato un sistema normativo che, dal punto di vista formale, è fondato su una regola e su tre eccezioni. La regola e le eccezioni devono essere esposte nel loro quadro generale per rendere comprensibile la materia.

Dal punto di vista formale, la regola è la trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo che sia presente una delle tre eccezioni menzionate. La *prima* è data dai casi nei quali una delle parti può chiedere l'udienza pubblica. La *seconda* eccezione consiste nei casi nei quali una delle parti può chiedere che l'udienza si svolga in camera di consiglio partecipata. La *terza* eccezione è data dai casi nei quali la corte dispone d'ufficio la trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata per la «rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame».

È, dunque, il momento di esporre le ipotesi in cui operano le differenti tipologie di udienza.

L'udienza in camera di consiglio non partecipata. Ai sensi della dell'art. 611, comma 1, *di regola* la corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio non partecipata (63). Ciò significa che la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori e, dunque, basandosi su un contraddittorio scritto.

L'udienza pubblica su richiesta delle parti. Ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, nei procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o all'esito di giudizio abbreviato, il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza (64). Sullo svolgimento dell'udienza pubblica si veda quanto è esposto alla fine del presente paragrafo.

L'udienza in camera di consiglio partecipata su richiesta delle parti. Il medesimo art. 611, comma 1-*bis* stabilisce che il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in camera di consiglio partecipata:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127, e cioè in camera di consiglio (65);

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in appello all'esito di udienza in camera di consiglio non partecipata (art. 598-*bis*), *salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, nei quali casi ci sarà la camera di consiglio non partecipata.*

a) Nei procedimenti per i quali è prevista la trattazione nelle forme previste dall'art. 127, e richiamati dall'art. 611, comma 1-*bis*, lett. *a*, l'avviso della data dell'udienza deve essere dato alle parti almeno 20 giorni prima (66).

⁶³ L'avviso della data dell'udienza deve essere dato alle parti almeno 30 giorni prima. Tuttavia, nei procedimenti da trattare nelle forme previste dall'art. 127 il termine di comunicazione della data d'udienza è ridotto a 20 giorni prima.

⁶⁴ In tal caso, l'avviso della data dell'udienza deve essere dato alle parti almeno 30 giorni prima. (art. 610, comma 5). Una delle parti può presentare in cancelleria entro 25 giorni liberi prima dell'udienza la richiesta di trattazione in udienza pubblica (art. 611, comma 1-*ter*). Le parti sono avvisate che la corte ha ritenuto ammissibile la richiesta. In tal caso si applicano i termini ordinari per memorie e motivi nuovi.

⁶⁵ Si tratta, ad es., dei ricorsi contro le misure cautelari (art. 311, comma 5).

⁶⁶ Una delle parti può presentare in cancelleria entro 15 giorni liberi prima dell'udienza la richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata (art. 611, comma 1-*ter*). Le parti sono avvisate che la corte ha ritenuto ammissibile la richiesta. In

b) Viceversa, l'avviso della data dell'udienza deve essere comunicato alle parti 30 giorni prima nell'ipotesi prevista dall'art. 611, comma 1-*bis*, lett. *b*, e cioè se la sentenza impugnata è stata pronunciata in appello all'esito della camera di consiglio non partecipata⁽⁶⁷⁾.

Le richieste di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata sono irrevocabili e devono essere presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori entro i termini indicati nelle note precedenti (art. 611, comma 1-*ter*, come modificato dal decreto-legge n. 89 del 2024, conv. in legge n. 120 del 2024)⁽⁶⁸⁾.

L'udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata disposta d'ufficio dalla corte di cassazione. L'udienza pubblica o l'udienza in camera di consiglio partecipata possono essere disposte d'ufficio dalla corte di cassazione (riteniamo negli stessi casi in cui le parti possono presentare richiesta in tal senso) per la «rilevanza delle questioni» sottoposte all'esame del giudice di legittimità (art. 611, comma 1-*quater*). Di tale decisione la cassazione dà comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza (art. 611, comma 1-*quater*).

Inoltre, la corte, quando nel corso dell'udienza ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza (art. 611, comma 1-*sexies*).

L'udienza pubblica in cassazione. Nell'udienza in cassazione si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado (art. 614, comma 1). L'imputato e le altre parti private non sono citati, perché non sono

tal caso, i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni (art. 611, comma 1).

⁶⁷ Una delle parti può presentare in cancelleria entro 25 giorni liberi prima dell'udienza la richiesta di trattazione in udienza pubblica (art. 611, comma 1-*ter*). Le parti sono avvisate che la corte ha ritenuto ammissibile la richiesta. In tal caso, fino a quindici giorni prima dell'udienza le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica (art. 611, comma 1).

⁶⁸ Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato, rispettivamente, in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata. Se la corte ritiene inammissibile la richiesta di parte, il ricorso sarà trattato in camera di consiglio non partecipata.

protagonisti del giudizio di cassazione; essi sono rappresentati dai difensori (art. 613, comma 1) e, quando è prevista l'udienza partecipata, possono comparire in udienza per mezzo degli stessi (art. 614, comma 2).

Nell'udienza partecipata, il presidente prima di tutto verifica la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente (ma di solito è il consigliere delegato) fa la relazione della causa (art. 614, comma 3). Dopo la requisitoria del procuratore generale, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono, nell'ordine (che è quello consueto), le loro difese. Non sono ammesse repliche salvo che la questione sia dedotta per la prima volta nel corso della discussione (art. 171 disp. att.).

Ai sensi dell'art. 615, la corte delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza. La discussione in camera di consiglio segue le cadenze consuete: il relatore spiega il suo orientamento e, sotto la direzione del presidente, si esaminano le varie questioni nell'ordine consueto passando, in caso di dissenso, ai voti (art. 527). Pure i requisiti formali della sentenza, intestata «in nome del popolo italiano», sono quelli ordinari (art. 546).

La pubblicazione della sentenza avviene subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo in udienza, da parte del presidente o di un consigliere da lui delegato (art. 615). La motivazione, redatta dal presidente o dal consigliere da lui designato, deve essere depositata in cancelleria.

A pag. 1077 eliminare dalla riga 6 fino alla riga 13.

A pag. 1124 prima della quint'ultima riga inserire quanto segue.

In base al d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge n. 354 del 1975 (per buona condotta) «in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni». Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni menzionate non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione (art. 656, comma 10-*bis* c.p.p.).

A pag. 1126 dopo la riga 22 inserire quanto segue.

Pena residua breve per settantenni e situazioni con gravissimi motivi di salute.

In base al d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024, «il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-*bis* è compresa tra due e quattro anni di reclusione» (art. 656, comma 9-*bis*)⁽⁶⁹⁾.

Sempre in base al medesimo d.l., «il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6» (art. 656, comma 9-*ter*).

A pag. 1128 eliminare dalla riga 18 alla riga 24.

⁶⁹ Tutto ciò fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. e all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A pag. 1148 eliminare dalla riga 8 alla riga 15 e inserire quanto segue.

1.2) L'alternativa monocratica del procedimento di sorveglianza quando il condannato libero, a cui è stata sospesa una pena da espiare fino a un anno e sei mesi, ha fatto richiesta di una misura alternativa (art. 678, comma 1-ter). Quando il condannato libero, a cui è stata sospesa una pena da espiare (anche residua) fino a un anno e sei mesi, ha fatto richiesta di una misura alternativa ai sensi dell'art. 656, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5 (non necessariamente quella richiesta).

L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa. Il d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024, ha accelerato il procedimento nel senso che, se non è stata presentata opposizione all'ordinanza nei termini, questa è esecutiva senza che debba essere confermata dal tribunale.

Soltanto quando è stata presentata opposizione, il tribunale di sorveglianza procede alla conferma o alla revoca della medesima ai sensi del comma 1 dell'art. 678. Sempre in base a tale disposizione si procede quando l'ordinanza non è stata pronunciata nonostante sia stata presentata richiesta di una misura alternativa.

**A pag. 1152 eliminare dalla riga 8 fino alla riga 10 e inserire quanto segue.
Provvedimenti che devono essere iscritti per estratto nel casellario giudiziale.**

b) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. ⁽⁷⁰⁾;

⁷⁰ La Circolare del Ministero della giustizia pubblicata il 20 maggio 2024 sul relativo sito *internet* (in *Ius*, 21 maggio 2024) ha affermato quanto segue: partendo dal presupposto che l'elenco dei provvedimenti che devono essere iscritti nel SIC, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del TUCG, è tassativo, si deve ritenere che «la sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-*quater*, primo comma c.p.p. non deve essere iscritta nel SIC, non essendo previsto dallo stesso art. 3 del TUCG l'iscrivibilità di tale provvedimento». La Circolare dà atto che la *riforma Cartabia* ha generato una mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo articolo 420-*quater* c.p.p. e l'art. 3 lett. *i-ter* d.p.r. n. 313 del 2002, che «continua a prevedere tra i provvedimenti da iscrivere al SIC i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

A pag. 1191 dopo la riga 2 inserire quanto segue.

Approfondimento. L'ordine europeo di indagine che ha chiesto la trasmissione dei contenuti di comunicazioni avvenute attraverso i c.d. criptofonini. Due sentenze delle Sez. unite della Cassazione ⁽⁷¹⁾ hanno posto principi importanti che possiamo sintetizzare nel modo seguente. Quando i contenuti di comunicazioni avvenute mediante criptofonini ⁽⁷²⁾ sono già stati acquisiti e decrittati dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale, la richiesta di un ordine europeo di indagine da parte di un nostro pubblico ministero non deve essere preceduta dall'autorizzazione del giudice italiano perché il vaglio giurisdizionale è comunque già avvenuto ad opera di un Paese dell'Unione ⁽⁷³⁾.

⁷¹ Cass. pen., Sez. un., 29 febbraio 2024, n. 23756 e n. 23755, che la dottrina ha denominato "gemelle".

⁷² L'ordinanza di rinvio (n. 47798/2023) ha chiarito che i criptofonini sono dispositivi informatici che utilizzano un *software* contenente un sistema operativo che utilizza reti diverse dalla normale rete telefonica; il meccanismo opera mediante crittografia. Le comunicazioni intercorse a mezzo dei criptofonini vengono salvate sul dispositivo criptato e su un *server* messo a disposizione degli utenti dalla compagnia che fornisce il servizio. Il *software* in esame si connette esclusivamente alle reti dei *server* predisposte dal fornitore del servizio. Nel caso di specie, un captatore informatico dello Stato estero è entrato nella rete dei *server* e ha permesso di decrittare le comunicazioni.

⁷³ Le sentenze delle Sezioni unite, che sono state denominate "gemelle" perché in buona parte sono simili, hanno affermato i seguenti principi di diritto.

a) La trasmissione, richiesta con ordine europeo di Indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli art. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.

b) In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.

c) L'emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento.

d) La disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in

questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli.

e) L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.

f) L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.